



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 181**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE. ABROGAZIONE DEI COMMI N. 2, N. 3 E N. 4 DELL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA", TESO AD UN SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO SU TEMATICHE RIGUARDANTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Il giorno 17.12.2021 ad ore 18.03 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Brugnara Michele**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**Fernandez Andreas**

Assenti: consigliere **Bridi Vittorio**

e consiglieri **Frachetti Piergiorgio**

**Giuliani Bruna**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Maestranzi Dario**

**Merler Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Raffaelli Anna**

**Robol Andrea**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zappini Federico**

**Uez Tiziano**

**Zanetti Silvia**

e pertanto complessivamente presenti n. 32, assenti n. 8, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

visto l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Maschio collegato alla proposta di deliberazione relativa tra l'altro all'approvazione del nuovo "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche";

visto l'emendamento modificativo del dispositivo dell'ordine del giorno sopra richiamato, concordato con il presentatore ai sensi dell'art. 85, comma 8 del Regolamento interno del Consiglio comunale;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato,

approva

il seguente ordine del giorno.

Durante il confronto con l'Assessore di riferimento, in merito ai due Regolamenti di cui uno proposto dalla Giunta comunale ed uno proposto dal Consigliere firmatario, si è trovato il giusto equilibrio per raggiungere l'obiettivo di riunirli in un unico documento comune, vista anche l'equivalenza di numerosi articoli in essi contenuti.

In tale confronto si è concordato di trasformare in ordini del giorno quegli aspetti che competono anche ad altre Norme e Regolamenti e che necessitano di adeguate istruttorie per essere applicati, ordini del giorno che per gli accordi presi trovano parere positivo della Giunta comunale.

La buona programmazione di un'Amministrazione comunale dovrebbe fare propri gli obiettivi indicati dalla normativa statale di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 147/2012 e indicati dall'art. 31 della Legge 214/2011 per la liberalizzazione dell'apertura di nuovi esercizi commerciali, favorendo lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche e provvedendo alla tutela del cittadino e del consumatore in relazione alla qualità del servizio.

La libertà di stabilimento e la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio che non è soggetta a divieti o limitazioni deve per legge però garantire la sostenibilità ambientale, compreso l'ambiente urbano, la sostenibilità sociale e la viabilità, la tutela della salute, dei lavoratori e dei beni culturali.

Ai fini del perseguimento di tali obiettivi è opportuno poter ripartire in modo strutturale e laddove necessario suddividere la città in due zone diverse, differenziare tra aree (ROSSE) in cui sono ammesse nuove aperture previa presentazione di progetti di riqualificazione e la parte restante del territorio comunale (VERDI).

L'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande o il loro trasferimento non dovrebbero essere soggetti a parametri numerici o contingenti in tutto il territorio comunale tranne che nelle zone ROSSE e salvo i trasferimenti interni alla singola zona.

Tuttavia la Giunta comunale, a fronte di specifiche richieste, accompagnate da un progetto gestionale finalizzato alla riqualificazione dell'area, dovrebbe poter consentire l'apertura di nuove attività, in località (ROSSE) degradate o meritevoli di riqualificazione. La richiesta di apertura in deroga di una nuova attività secondo tali criteri dovrebbe essere accompagnata da un progetto gestionale finalizzato alla riqualificazione e/o rivitalizzazione dell'area interessata.

Sicuramente opportuno nel merito sarebbe valutare positivamente progetti con:

- caratteristiche di qualità dei locali (ad esempio: l'insonorizzazione dei locali anche in assenza di diffusione sonora; sistemi e tecniche di illuminazione e riscaldamento finalizzati alla riduzione dell'impatto energetico/ambientale; luminosità delle vetrine; climatizzazione dei locali; presenza di aree zona gioco, ricovero passeggini, ecc. o attrezzature - fasciatoi, seggioloni - destinate ai bambini a norma con gli standard di sicurezza vigenti; parcheggi privati; servizio wi-fi gratuito);
- caratteristiche di gestione (ad esempio: assenza di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. e/o punti di raccolta del gioco del lotto e/o superenalotto e/o scommesse in genere; presenza di menù in almeno tre lingue straniere, assistente alla clientela qualificato, sistema di videosorveglianza);

con la necessità che i progetti prevedano il rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative all'inquinamento acustico.

È necessario inoltre che le autorizzazioni rilasciate non siano trasferibili in unità diversa da quella indicata nel progetto e siano cedibili a persona diversa dal soggetto originariamente autorizzato solo previo assenso dell'Amministrazione, a condizione che il subentrante aderisca al progetto gestionale finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'area. In caso di cessazione dell'attività, l'autorizzazione è da considerarsi decaduta. Fatti salvi specifici accordi preventivi con l'Amministrazione, in caso di accertate modifiche sostanziali nella conduzione dell'attività, rispetto a quanto previsto nel progetto, il Comune potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione.

È anche il caso che le Associazioni e i Circoli privati, per poter svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, debbano osservare le stesse prescrizioni suddette oltre a garantire il rispetto dei parametri richiesti dalla Legge 09.01.1989 n. 13 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 14.06.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso al circolo e la fruibilità dei servizi igienici, di cui almeno uno dovrà essere attrezzato per i disabili ed osservare la normativa in materia di sorvegliabilità prevista dal D.M. n. 564 del 17.12.1992. Ed ancora, per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della sostenibilità ambientale, ogni nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che viene attivato (anche in forma stagionale) sul territorio comunale, dovrebbe possedere, oltre le prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, le seguenti caratteristiche:

- gli esercizi ubicati all'interno della zona ROSSA dovranno avere una superficie di somministrazione di alimenti e bevande minima di m<sup>2</sup> 30 ad eccezione di alcuni siti individuati attraverso una specifica istruttoria che dovranno avere una superficie di somministrazione minima di m<sup>2</sup> 50;
- gli esercizi ubicati all'esterno della zona ROSSA dovranno avere una superficie di somministrazione minima di m<sup>2</sup> 25;
- gli esercizi ubicati all'esterno del centro storico con riferimento ai quali è stato attuato un cambio di destinazione d'uso, dovranno disporre di una dotazione di parcheggi destinati alla sosta dei clienti, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 4 m<sup>2</sup> per ogni 10 m<sup>2</sup> di superficie fruibile; nel caso di trasferimento di una attività dalla zona ROSSA alla zona VERDE la dotazione minima di parcheggio dovrebbe essere richiesta nella misura di 2 m<sup>2</sup> per ogni 10 m<sup>2</sup> di superficie fruibile; per "superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, comprensivo dell'area di somministrazione, inclusa l'area retro-bancone (solo se trattasi di locali di pubblico spettacolo), l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella quale sono allocati apparecchi da gioco. Nel calcolo della superficie di somministrazione, inoltre, non sarebbe da considerare ricompresa l'area oggetto di concessione di suolo pubblico e l'area autorizzata solo in via stagionale. La superficie fruibile in locali destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande dovrebbe coincidere con la superficie di somministrazione;
- i locali nei quali è prevalente l'intrattenimento e gli esercizi di somministrazione ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a m<sup>2</sup> 500 è opportuno debbano presentare la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la valutazione della capacità del suo assorbimento.

In tutto questo è fondamentale che venga garantito:

- il rispetto dei parametri previsti dalla Legge 09.01.1989 n. 13 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 14.06.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali almeno uno dovrà essere attrezzato per i disabili;
- il rispetto dei parametri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564 in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Prescrizioni queste che dovrebbero valere, oltre che in caso di nuova apertura, anche in caso di trasferimento dell'esercizio sia nella medesima che in diversa zona.

Ricordiamo che ai fini di quanto sopra esposto, per "superficie di somministrazione" si intende l'area alla quale ha accesso il pubblico destinata alla vendita e al consumo degli alimenti e delle bevande, occupata dalle attrezzature di somministrazione per il servizio al cliente. Non sono da considerarsi come area di somministrazione il retro bancone, i servizi igienici sia per il pubblico che per il personale e i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali ad esempio la cucina, i magazzini, i depositi, gli uffici, i guardaroba.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrebbe essere esercitata nel

rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio comunale  
impegna  
il Sindaco e la Giunta comunale a:

1. intraprendere un iter amministrativo volto a richiedere alla Provincia autonoma di Trento, un'interpretazione autentica dell'art. 6 della Legge provinciale n. 9/2000 per comprendere quali sono i limiti e le potenzialità di applicazione della norma;
2. intraprendere un iter amministrativo volto a coinvolgere il Servizio Urbanistica al fine di richiedere l'intervento della Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento affinché individui con proprio provvedimento le aree in cui vietare o consentire, a particolari condizioni, l'esercizio del commercio;
3. intraprendere un iter amministrativo volto a modificare di conseguenza il Piano Regolatore Generale vigente e le allegate N.T.A.

Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnico-amministrativi e contabili.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE. ABROGAZIONE DEI COMMI N. 2, N. 3 E N. 4 DELL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA", TESO AD UN SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO SU TEMATICHE RIGUARDANTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 32

**Favorevoli:** n. 27 (Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Zappini)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 4 (Demattè, Filippin, Urbani, Zanetti C.)

**Non votanti:** n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 17.12.2021

la Segretaria generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco